

**CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA
SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3, ART. 6, COMMA 1, LETT. F) AI SENSI
DELL'ART. 4 DELLA L.R. 29/04/2013 N.10**

La **Asl 6 Sanluri** (C.F. 91009910927) con sede legale in Sanluri Via Ungaretti n. 9, rappresentata dalla Dr.ssa Maria Maddalena GIUA nata a Mandas il 27.03.1955 CF GIUMMD55C67E877J, nella sua qualità di Commissario Straordinario della medesima Amministrazione, denominata in seguito più brevemente "**Asl 6 Sanluri**"

E

La **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale** (C.F. 80002870923) con sede in Cagliari Via XXVIII Febbraio n. 1 rappresentata dalla Dr.ssa Emerenziana Silenu nata a Segariu il 05.06.1950 CF SLNMNZ50H45I570U, nella sua qualità di Direttore ff del Servizio Affari Generali, Bilancio e Controlli FSE, settore Bilancio, personale e lista speciale L.R. 3/2008, denominato in seguito più brevemente "**Assessorato del Lavoro**"

PREMESSO

- che la L.R. 05/03/2008 n. 3 all' art. 6, comma 1, punto f) ha istituito una Lista speciale ad esaurimento per il personale, avente i requisiti previsti dalla stessa, iscritto all' Albo di cui all'art. 1 L.R. 42/89;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 33/28 del 10/06/2008 ha approvato, con riferimento alla L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art. 6, comma 1 lettera f), l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e le conseguenti modalità di attuazione;
- che la L.R. 29/04/2013 n. 10 all'art. 4 prevede che" nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che nella medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della Legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), può essere iscritto a domanda, a cura del competente Assessorato, alla Lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lett. f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 34/3 del 02.09.2014 ha approvato l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e le conseguenti modalità di attuazione, dell'art. 2, della legge regionale del 29.04.2013 n. 10 e ss. mm. e ii.;
- che la D.G.R. 23.12.2014 n. 52/22 relativa al "Processo di ricollocazione presso gli Enti pubblici del personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 prevede il rinnovo delle convenzioni stipulate con gli Enti pubblici, per l'annualità 2015;
- che con Determinazioni del Direttore Generale del Lavoro del 19 dicembre 2014 n. 49047/6387 e del 16.01.2015 n. 1454/39, i beneficiari dell'art. 4 della legge regionale del 29.04.2013, n. 10 sono iscritti, secondo le modalità operative previste dalla D.G.R. 34/3 del 2.09.2014, alla Lista speciale ad esaurimento istituita ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della legge regionale del 5.03.2008, n. 3,
- che il Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza con nota del 16.01.2015 n. 1525 ha chiesto alla Asl 6 Sanluri di esprimere il proprio interesse ad acquisire i lavoratori iscritti alla Lista speciale L.R. 3/2008 ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/2013 in mobilità temporanea attraverso la stipula di apposita convenzione per l'annualità 2015, secondo le modalità di cui alla citata D.G.R. 52/22 del 23.12.2014;
- che la Asl 6 Sanluri con nota del 17.03.2015 prot. n. 9333, ha manifestato l'interesse alla stipula della convenzione per la mobilità temporanea, del Sig.: ORTU Maurizio;
- che, con nota del Direttore Generale n. 16602, del 21.04.2015, è stata comunicata al Sig. ORTU Maurizio l'assegnazione in mobilità temporanea in regime di convenzione, per il periodo dal 27.04.2015 al 31 dicembre 2015, per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso la struttura della Asl 6 Sanluri;
- che, a seguito della L.R. 2/8/2013, n. 22, art. 2 il Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale e Sicurezza Sociale, con nota del 24.09.2013 prot. n. 43361, ha disposto l'applicazione dei vincoli normativi imposti dal DL 78/2010, art. 9, e ss.mm. ed ii., alla gestione amministrativa del personale della Lista a decorrere dalla mensilità di settembre 2013;

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti contraenti, previa verifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'Assessorato del Lavoro consente la mobilità temporanea presso la Asl 6 Sanluri del Sig. **ORTU Maurizio**, nato a Guspini il 24.08.1962, e residente a 09039 Villacidro in Via Loru n. 8, matr. n. 850391, livello funzionale V, cod. fisc. RTOMRZ62M24E270Q attualmente iscritto con **Determinazione del D.G. n. 1454/39 del 16.01.2015**, alla Lista speciale ad esaurimento di cui alla L.R. 3/2008 ai sensi dell'art. 4 della legge regionale del 29.04.2013, n. 10;

Art. 2

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 27.04.2015 al 31 dicembre 2015;

Art. 3

Mansioni

Il dipendente interessato alla mobilità temporanea dovrà espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, ai sensi del C.C.N.L. della Formazione Professionale, presso la struttura della Asl 6 Sanluri.

Art. 4

Posizione giuridica

Le parti concordano il mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita dal lavoratore interessato alla mobilità e si impegna ad applicare il C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale ;

Art. 5

Orario di lavoro e aspetti organizzativi

Il dipendente svolgerà le proprie mansioni secondo l'orario di lavoro previsto dal vigente C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale ed in maniera funzionale alle esigenze del servizio di destinazione all'interno della Asl 6 Sanluri, con riguardo agli aspetti organizzativi della gestione del personale ed, in particolare per la rilevazione delle presenze giornaliere e di tutti gli

aspetti che ne costituiscono la struttura, verrà applicato il medesimo sistema utilizzato per il personale della Asl 6 Sanluri.

La Asl 6 Sanluri si impegna a trasmettere mensilmente, e comunque **entro il giorno 5** del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto delle presenze giornaliere del personale in mobilità con la relativa documentazione giustificativa in originale al fine di consentire la predisposizione delle retribuzioni ed il conseguente pagamento delle spettanze e degli oneri accessori nel rispetto del C.C.N.L. di settore e della normativa vigente;

Art. 6

Finanziamento

I costi previsti per la durata della presente convenzione, per il periodo dal 27.04.2015 al 31 dicembre 2015, pari a € 26.612,54, comprendenti le retribuzioni, gli oneri accessori, i ratei di tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto, saranno così ripartiti: € 19.959,41 (pari al 75% dell'importo di € 26.612,54) saranno a carico dell'Assessorato del Lavoro, mentre € 6.653,14 (pari al 25% dell'importo di € 26.612,54) saranno a carico della Asl 6 Sanluri, come da prospetto riepilogativo (allegato A alla presente convenzione). Eventuali voci retributive accessorie, (quali missioni, lavoro straordinario, corsi di aggiornamento ed altre eventuali) sono interamente a carico della Asl 6 Sanluri, nel rispetto del CCNL della Formazione Professionale e tenuto conto dell'ambito lavorativo in cui il personale opera. L'Assessorato del Lavoro provvederà direttamente al pagamento della retribuzione al dipendente in mobilità temporanea. La quota del 25% della convenzione, maggiorata delle spese per voci retributive accessorie, sarà corrisposta all'Assessorato del Lavoro dalla Asl 6 Sanluri al termine di ciascun anno solare dietro formale richiesta dell'Assessorato del Lavoro medesimo. L'Assessorato del Lavoro provvederà, inoltre, ad effettuare tutti gli adempimenti di natura fiscale, assicurativa e previdenziale dovuti per il lavoratore interessato. Sarà tuttavia responsabilità della Asl 6 Sanluri, comunicare tempestivamente tutte le informazioni che necessitano all'Assessorato del Lavoro, in qualità di datore di lavoro, per ottemperare agli obblighi di legge nei termini previsti. Qualora i ritardi o le omissioni della Asl 6 Sanluri dovessero generare sanzioni o responsabilità civili o penali a carico dell'Amministrazione regionale, quest' ultima si rivarrà nei confronti della medesima Asl 6 Sanluri.

Art. 7

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per i dipendenti in mobilità temporanea presso le strutture della Asl 6 Sanluri è competenza del medesimo provvedere all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs del 09.04.2008 n. 81 e della normativa vigente.

Art. 8

Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti della dipendente in mobilità temporanea verrà esercitata dall'Assessorato del Lavoro.

Qualora dovessero ricorrere gli estremi per l'applicazione di sanzioni disciplinari, la Asl 6 Sanluri dovrà comunicare tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.

Art. 9

Clausola compromissoria

Le parti convengono sin da ora che, per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto alla presente convenzione saranno deferite in esclusiva al Foro di Cagliari.

Art. 10

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti dichiarano di far riferimento alla normativa vigente.

Art. 11

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Cagliari,

Per l'Amministrazione

Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Firmato digitalmente

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Dr.ssa Emerenziana Silenu

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 2: Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 8: Clausola compromissoria

Cagliari,

Per l'Amministrazione

Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Firmato digitalmente

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Dr.ssa Emerenziana Silenu

Firmato digitalmente



Assessoratu de su traballu, formatzione professionale, cooperatzione e segurantzia sotziale
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Servizio affi generali, bilancio e controlli FSE
Settore bilancio, personale e lista speciale L.R 3/2008

PERSONALE ISCRITTO LISTA SPECIALE - L. R. N. 3 DEL 05.03.2008
ai sensi della L.R. 10/2013
Riepilogo Costi periodo dal 27/04/2015 al 31/12/2015
ASL 6 Sanluri

Dipendente: **ORTU MAURIZIO**

Livello S/B

Matricola n. 850391

Cod. INAIL 722

periodo	Paga tabellare CCNL	salario anzianità	PEOI	Incentivo	Indemn. Sect. Mensa	totale parziale	Oneri Sociali	INAIL	ANIF	T.F.R.	IRAP	Costo Mensile	Mesi utili	Costo Totale	Costo a carico Amministrazione convenzionata 25%	Costo a carico Assessorato RAS 75%
27 aprile / dicembre 2015	1.996,63		50,00	46,48	56,00	2.149,11	578,11	12,89		159,19	182,67	3.081,98	8,00	€ 24.655,86	€ 6.163,97	€ 18.491,90
tridicesima (calco 1/12°)	166,39	-	4,17			170,55	45,88	1,02		12,63	14,50	244,58	8,00	€ 1.956,68	€ 489,17	€ 1.467,51
TOTALE ANNO 2015														€ 26.612,54	€ 6.653,14	€ 19.959,41

Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Maria Maddalena Giua
firmato digitalmente

Il Direttore ff del Servizio
Dr.ssa Emerenziana Silenu
firmato digitalmente

Dr. Sandro Ortu
Dr. Gabriele Pazza
Massimiliano Fozi